



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

DDG

Oggetto:

Aggiornamento
regolamentazione smart
working a seguito della
proroga dell'art. 263,
comma 1, del D.L.
34/2020 convertito con
L. 77/2020 ad opera
dell'art. 19 del D.L.
183/2020 e della proroga
del D.M. 19 ottobre 2020
ad opera del D.M. 23
dicembre 2020.

DECRETO DIRETTORIALE

Il Direttore Generale

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", con la quale, in considerazione della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il Coronavirus dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è stato dichiarato, per sei mesi, dalla data del provvedimento stesso, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Preso atto che il Consiglio dei ministri nella seduta del 7 ottobre 2020 ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e approvato, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 avente ad oggetto "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

Visto che l'art. 5 del D.L. 111/2020 in materia di genitore dipendente con figlio in quarantena;

Visto il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, avente ad oggetto ulteriori misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19;

Considerato, in particolare, che l'art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 13 ottobre 2020 dispone quanto segue:

"Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34",

Ricordato che l'art. 263, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con L. 17 luglio 2020 n. 77, tra l'altro, dispone: "Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle



esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi....”;

Dato atto che in attuazione del D.P.C.M. 13 ottobre 2020 sopra richiamato, che prevedeva una vigenza dal 14 ottobre 2020 fino al 13 novembre 2020, è stato adottato il D.D.G. n. 232 del 16.10.2020 avente ad oggetto: *“Aggiornamento regolamentazione smart working a seguito del D.P.C.M. 13 ottobre 2020”;*

Considerato che in data 19 ottobre 2020 è stato adottato dal Ministro della Pubblica Amministrazione il Decreto *“Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale.”*, attuativo delle previsioni di cui all'art. 263 del D.L. 34/2020, convertito con L. 77/2020, in materia di smart working, volto ad incentivarne il ricorso, declinando, all'art. 3, una regolamentazione delle modalità organizzative dello stesso, prevedendo, tra l'altro, che *“Le pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, assicurano in ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato.”* e disponendo all'art. 8 che *“Le misure del presente provvedimento si applicano alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e restano in vigore fino al 31 dicembre 2020”;*

Visto il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* in cui, all'art. 3, comma 3, si dispone *“Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio*



2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.” e, all’art. 12, si dispone “Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 26 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 24 novembre 2020.”;

Visto il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 ⁽²⁾, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Dato atto che con D.D.G. 269 del 12 novembre 2020, avente ad oggetto “Aggiornamento regolamentazione smart working a seguito del D.M. 19 ottobre 2020” si è proceduto a confermare la regolamentazione dello smart working come declinata nel D.D.G. 232/2020 fino al 31 dicembre 2020, con adeguamenti dovuti alle sopravvenute novità normative;

Visto il D.P.C.M. 3 dicembre 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»”, in particolare l’art. 5, commi 3 e 4;

Dato atto che con D.D.G. 324 del 28 dicembre 2020, avente ad oggetto “Aggiornamento regolamentazione smart working a seguito del D.M. 19 ottobre 2020 e del D.P.C.M. 3.12.2020.” si è proceduto a confermare la regolamentazione dello smart working come declinata nel D.D.G. 269/2020 fino al 15 gennaio 2021;

Visto il D.M. 23 dicembre 2020 avente ad oggetto “Proroga delle disposizioni di cui al decreto 19 ottobre 2020, recante «Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale” con cui, nell’unico articolo di cui si compone, si dispone che “Le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 ottobre 2020 sono prorogate fino al 31 gennaio 2021.”;

Visto il D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.”, in particolare l’art. 19, nel quale si dispone che “I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, e le relative disposizioni



vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.", disposizioni tra le quali è annoverato l'art. 263, comma 1, del D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020;

Dato atto, pertanto, che risulta prorogata fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 comunque non oltre il 31 marzo 2021 la disciplina semplificata del lavoro agile di cui al richiamato art. 263, comma 1, D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020;

Considerato che le misure di cui al presente provvedimento hanno natura di misure di carattere assolutamente temporaneo e straordinarie in attuazione delle nuove previsioni da ultimo richiamate ed in linea di continuità con le previsioni ad oggi adottate dall'Ateneo in materia di smart working quale misura per il contenimento ed il contrasto all'emergenza sanitaria da COVID-19;

DECRETA

Art. 1 – In attuazione della previsione di cui all'art. 263, comma 1, del D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020, la cui efficacia è stata prorogata dall'art. 19 del D.L. 183/2020, nonché di cui al D.M. 19 ottobre 2020, la cui efficacia è stata prorogata fino al 31 gennaio 2021 dal D.M. 23 dicembre 2020, il Responsabile di ogni Struttura (ovvero per i Dipartimenti/Centri il Direttore, per l'Amministrazione Centrale il Dirigente e, in caso di mancanza, il Direttore Generale) autorizza lo smart working ad almeno il 50% del personale assegnato che sia impiegato in attività che possono essere svolte in tale modalità.

Nella definizione della turnazione in lavoro agile sarà riconosciuta priorità, con il seguente ordine di precedenza, alle seguenti categorie di persone:

- a.** Lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 151/2001, ovvero i lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992;
- b.** dipendenti con patologie gravi certificate o in possesso di verbale ai sensi della Legge 104/92, ovvero categorie protette ai sensi della Legge 68/99;
- c.** soggetti affetti da patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, ovvero soggetti con situazioni fisiologiche particolari (es: stato di gravidanza) o definite a rischio;
- d.** soggetti conviventi con familiari affetti da patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio ovvero con familiari ultrasessantenni;
- e.** soggetti sui quali grava la cura dei figli in caso di chiusura di asili nido e scuole fino alla secondaria di primo grado;
- f.** soggetti che utilizzano mezzi di trasporto pubblici per raggiungere la sede di lavoro o che risiedono a più di 30 km di distanza dalla sede di lavoro.

Art. 2 – Il Responsabile della Struttura potrà comunque autorizzare lo smart working al personale impiegato in attività che possono essere svolte in tale modalità, ovvero assegnare momentaneamente il personale impiegato in attività non espletabili in modalità agile ad attività che lo sono e, conseguentemente, autorizzare lo smart working, nei seguenti casi:



- Dipendente convivente di un caso positivo, ove non sia posto in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dall'autorità sanitaria competente e finché perdura la convivenza con soggetto positivo;
- Dipendente caso sospetto asintomatico o paucisintomatico in attesa di accertamento e fino agli esiti dello stesso;
- Dipendente convivente con caso sospetto in attesa di accertamento, finché perdura la convivenza e non pervengano gli esiti dell'accertamento.

Art. 3 – Nelle more dell'assunzione delle determinazioni circa l'adozione o meno del Piano Operativo del Lavoro Agile (P.O.L.A.) la valutazione dell'espletabilità in modalità agile dell'attività lavorativa viene demandata al Responsabile della Struttura, in conformità con quanto disposto con D.D.G. n. 60 del 10.03.2020. L'organizzazione dello smart working in attuazione del presente provvedimento costituirà elemento istruttorio per le suddette determinazioni.

Art. 4 - Per quanto non diversamente disposto con il presente provvedimento, vengono confermate le disposizioni di cui al D.D.G. 113 del 29 giugno 2020, al D.D.G. 95 del 4 giugno 2020 e al D.D.G. 73 del 3 aprile 2020 in materia di *smart working* in forma semplificata di cui agli artt. 87 del D.L. 18/2020, convertito con L. n. 27/2020, e 263 del D.L. 34/2020 convertito con L. 77/2020.

Art. 5 – Il presente provvedimento ha carattere di eccezionalità ed urgenza, ha efficacia fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 ed è emanato esclusivamente per far fronte all'emergenza sanitaria in corso, in coerenza con i provvedimenti cautelativi emanati dalle Autorità competenti; potrà essere oggetto di modifiche ovvero di proroga a seguito del variare delle disposizioni delle autorità competenti.

Perugia,

Il Direttore Generale

Dott.ssa Anna Vivolo

(documento firmato digitalmente)